



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 194

Prot. _____ del 09/03/2026

**OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA MICHELE BARILLARO PER
LAVORI DI SCAVO DAL 30/03/2026 AL 31/03/2026**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta Prot. 06/03/2026.0060516.E inviata dal signor Francesco Vescio in qualità di Responsabile dell'Ufficio Territoriale di Reggio Calabria della società Enel Distribuzione s.p.a. con sede in via Domenico Cimarosa, 4 – 00198 – Roma C.F. 05779711000 P.E.O.: francesco.vescio@e-distribuzione.com; - P.E.C. e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it; con cui si richiedeva l'emissione di ordinanza per l'istituzione del divieto di sosta temporaneo in via Michele Barillaro dal 30 al 31 marzo 2026;

Vista l'autorizzazione n. 277 del 07/07/2025 e la successiva Autorizzazione n. 77 del 03/03/2026 - proroga n. 2 all'autorizzazione n. 277 del 07/07/2025 rilasciate dal Settore 13 Manutenzione - Servizio rete stradale;

Vista la planimetria allegata;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

in via Michele Barillaro, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sant'Anna II° Tronco e l'intersezione con via Vittorio Bachelet

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva o forzata ambo i lati;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

dal 30/03/2026 al 31/03/2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza e sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori R.ED.EL. con sede legale in via C.da Maldariti, trav. I, 14 – 89131 – Reggio Calabria – P.E.O.: info@redel.it;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà inoltre adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con la presenza di movieri o impianti semaforici.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà apporre la segnaletica con alempio 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera.

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori .

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate ed, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li

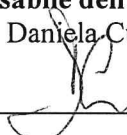
Il Tecnico Istruttore:

Geom. Stefano Bongiovanni



Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

